

NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI
(D.LGS 385 DEL 01/09/1993 e successivi aggiornamenti)

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA DI IMOLA S.p.A. – GRUPPO BANCARIO LA CASSA DI RAVENNA

Sede Sociale e Direzione Generale: Via Emilia 196 - 40026 Imola BO - www.bancadiimola.it - E-mail: banca@bancadiimola.it
Cod.Fisc./nr. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bologna 00293070371
Partita IVA 00499741205 - Codice ABI 05080
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Numero di iscrizione all'Albo delle Aziende di Credito 1332.06.00

In caso di offerta "Fuori Sede" compilare i riferimenti del soggetto che entra in contatto con il cliente:

Nome e Cognome: _____ Società: _____ Qualifica: _____

Indirizzo: _____ Numero di telefono: _____ e-mail: _____

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia del presente documento dal soggetto sopra indicato:

Nome del Cliente: _____ Data e Firma del Cliente _____

La Banca non commercializza questo prodotto attraverso tecniche di comunicazione a distanza

Se quanto illustrato in questo foglio informativo non è chiaro o se si necessita di ulteriori informazioni, è opportuno chiedere chiarimenti al personale prima della firma.

SEZIONE II – CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

Struttura e funzione economica

Con la fideiussione, che rientra nella categoria dei crediti di firma, la banca si impegna ad assumere o a garantire un'obbligazione di un terzo.

Le garanzie sull'estero possono essere a favore del venditore e del compratore, che tendono a farsi garantire l'uno la prestazione (merce, fornitura, lavoro), l'altro il pagamento.

Garanzie a favore del venditore:

consente di ricevere il pagamento in caso di inadempienza da parte dell'acquirente.

- Garanzia di mancato pagamento, che viene emessa di solito nella forma della fidejussione a prima richiesta e pertanto prevede l'escussione dietro presentazione da parte del beneficiario di una semplice dichiarazione di inadempimento, di norma accompagnata da copie dei documenti commerciali attestante l'esecuzione della fornitura.

Garanzie a favore del compratore:

Il compratore, prima di procedere ai pagamenti o per farsi restituire l'ammontare dei pagamenti effettuati in via anticipata, ha interesse a farsi garantire l'esatta esecuzione del contratto da parte del venditore. Le principali garanzie sono:

- Bid Bond (o Tender Guarantee)
- Advance Payment Bond/Guarantee
- Performance Bond/Guarantee

Le fidejussioni a favore di beneficiari esteri possono essere emesse, conformemente alle istruzioni ricevute dall'ordinante, direttamente dalla nostra Banca o per il tramite di una banca estera. Quest'ultime sono di norma soggette alla legislazione del Paese in cui sono state emesse.

La Camera di Commercio Internazionale di Parigi ha emanato le "ICC Uniform Rules for Demand Guarantee", che, sebbene non universalmente adottate, costituiscono un buon riferimento per la prassi operativa.

Principali rischi (generici e specifici)

- Le operazioni denominate in valuta o regolate contro Euro in valuta estera diversa da quella di denominazione sono soggette al rischio di oscillazione del cambio in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione.
- L'onerosità delle clausole previste dal testo sottoscritto, per approvazione del contenuto, dall'ordinante della garanzia in particolare nei casi in cui l'impegno fideiussorio sia sottoposto alle leggi di un paese estero.
- Le fidejussioni ricevute dall'estero a favore della clientela sono soggette al rischio-Paese e rischio-Banche estere.

SEZIONE III – CONDIZIONI ECONOMICHE

FIDEJUSSIONI CON L'ESTERO

NOTIFICA ED AUTENTICA GARANZIA A FAVORE ITALIA

Commissione di notifica	€ 80,00
Costo di ogni pratica di escussione	€ 300,00
Costo DHL o swift di inoltro escussione alla Banca estera	Massimo € 200,00
Spese per la redazione e l'invio alla Banca estera di ogni messaggio swift	€ 50,00
Commissione di modifica avallo / fidejussione	€ 80,00

RILASCIO GARANZIE A FAVORE ESTERO

Commissione di fidejussione	Massimo 2,80% su base annua	Minimo € 80,00
Spese operazione avallo / fidejussione (per costo swift o DHL)	Invio testo a Banca destinataria + recupero spese diritti di stesura testo	€ 250,00
Spese per la redazione e l'invio alla Banca estera di ogni messaggio swift		€ 50,00
Commissione di modifica avallo / fidejussione		€ 80,00

IMPOSTE

I singoli contratti e le operazioni sono assoggettate ai Bolli e agli Oneri fiscali tempo per tempo dovuti in base alla normativa vigente.

Alle commissioni della nostra Banca vanno aggiunte le eventuali commissioni e spese reclamate dalla Banca estera.

SPESE	Rilascio documentazione precontrattuale	€ 10,00
	Invio Documento di Sintesi	€ 5,00

I singoli contratti e le operazioni sono assoggettate ai Bolli e agli Oneri fiscali tempo per tempo dovuti in base alla normativa vigente

SEZIONE IV – PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI

Termini per l'esercizio di facoltà o per adempimento obblighi

La Banca è, generalmente, tenuta (sulla base comunque del testo fidejussorio in concreto rilasciato) a pagare immediatamente a semplice richiesta con espressa rinuncia ad ogni eccezione o contestazione ed al preavviso di pagamento, così come il cliente è obbligato a versare a favore della Banca in qualsiasi momento ed a semplice richiesta una somma pari all'esposizione fidejussoria ed ai relativi accessori.

Esoneri di responsabilità a favore della Banca

Il cliente prende atto che la Banca rilascia una fidejussione redatta secondo lo schema consegnato dal cliente stesso e che quindi la Banca esegue precise e specifiche disposizioni del cliente, rimanendo totalmente astratta ed estranea dall'entrare nel merito di qualsiasi questione esistente o che dovesse insorgere tra le parti.

Foro competente

E' competente l'Autorità Giudiziaria ove è situata la sede legale della Banca, oppure quella ove è situata la sede legale della Banca Capogruppo.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

La banca e l'Utente possono recedere dall'accordo, con un preavviso di 15 giorni lavorativi rispetto alla data di efficacia del recesso, dandone comunicazione mediante raccomandata a/r .

In tal caso la banca darà esecuzione alle disposizioni pervenute attraverso il servizio entro il giorno lavorativo antecedente la data di efficacia del recesso.

La banca avrà la facoltà di risolvere l'accordo con effetto immediato e conseguente interruzione del servizio nei seguenti casi:

- a) inosservanza da parte dell'utente degli obblighi posti da norme di legge o di regolamento vigenti in materia;
- b) inadempimento da parte dell'utente all'obbligo di cui agli artt. 4 e 6 del contratto (codici e password di accesso e modifica dotazioni hardware);
- c) risoluzione del o dei contratti dei rapporti collegati al presente servizio;
- d) non utilizzo del servizio da oltre 180 giorni, dall'ultima operazione effettuata, con addebito di recupero spese previsto per il recesso della banca.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Il recesso provoca la chiusura del contratto immediatamente.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento, per posta ordinaria all'indirizzo "Banca di Imola S.p.A. – Ufficio Reclami c/o La Cassa di Ravenna S.p.A. Piazza Giuseppe Garibaldi 6 48121 Ravenna RA", o per posta elettronica alla casella reclami@bancadiimola.it o tramite pec a reclami@pec.bancadiimola.it ovvero consegnata allo sportello dove è intrattenuto il rapporto. In relazione ai servizi di pagamento i tempi massimi di risposta non sono superiori a 15 giornate lavorative dal ricevimento del reclamo.

Se il cliente non è soddisfatto della risposta o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*; per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. Resta fermo diritto del Cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Se il Cliente intenta il procedimento presso l'ABF si intende assolta la condizione di procedibilità prevista dalla normativa. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, quale condizione di procedibilità, il Cliente e la Banca devono tentare il procedimento di mediazione, ricorrendo:

- all'*Organismo di Conciliazione Bancaria* costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo regolamento) oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

SEZIONE V – LEGENDA

Valuta/divisa estera	Moneta diversa da quella della banca negoziatrice (per esempio dollari USA)
Rischio Banca Estera	Insolvenza economica della Banca estera emittente la fidejussione
Rischio Paese	Insolvenza economica dei soggetti collocati in un determinato Paese per cause politiche, calamità naturali, ecc...
Rischio di Cambio	Le operazioni denominate in valuta o regolate contro Euro o in valuta diversa da quella di denominazione, sono soggette al rischio dell'oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al tasso di conversione applicabile al momento della negoziazione

SEZIONE VI – DA COMPILARE IN CASO DI OFFERTA “FUORI SEDE”

Società che procede all'offerta

Nome del soggetto che consegna il modulo al cliente

Qualifica del soggetto che consegna il modulo al cliente

N° iscrizione all'Albo

Data iscrizione all'Albo

Nome del cliente cui il modulo è stato consegnato

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto, ai sensi del D.LGS 385 DEL 1/9/1993 – Delibera CICR del 4/3/2003, copia del presente modulo dal soggetto sopra indicato (il cliente deve apporre la propria firma)